

**OGGETTO:** Criteri per l'applicazione, per gli anni 2016 e 2017, dell'istituto della risoluzione unilaterale anticipata del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

Schema di deliberazione n. 119 del 4 novembre 2015

Verbale n. 29

**Componenti:**

			Pres.	Ass.	
Presidente	Daniele	LEODORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Massimiliano	VALERIANI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Vice Presidente	Francesco	STORACE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Maria Teresa	PETRANGOLINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Consigliere Segretario	Giuseppe	SIMEONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

\_\_\_\_\_

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'  
CONTABILE**

**IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE**

RILEVA       NON RILEVA

\_\_\_\_\_

## *L'Ufficio di presidenza*

Su proposta del Presidente del Consiglio

- VISTA la legge statutaria dell'11 novembre 2004, n.1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed in particolare l'art.53;
- VISTO Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che detta, tra l'altro, disposizioni relative al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
- VISTO Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante: "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*";
- VISTO Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*";
- VISTO L'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 recante "*Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi*";
- VISTO L'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
- VISTA La legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche;
- VISTA La legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 recante "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale;

VISTI I decreti 16 dicembre 2014 e 22 giugno 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che l'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, dispone che *“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possano, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (...);*

CONSIDERATO che l'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, dispone che gli enti soggetti al patto di stabilità devono garantire una riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione di apposite azioni volte al contenimento della spesa;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede:

- al primo periodo, che *“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”;*
- al secondo periodo, che *“Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento”;*

PRESO ATTO che il decreto 22 giugno 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha introdotto modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 82 del 28/07/2015, avente ad oggetto "Misure di contenimento della spesa per il personale e "Piano di recupero" in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, recante "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", l'Ufficio di Presidenza ha adottato, per la parte relativa al personale del Consiglio regionale, il "*Piano di recupero quinquennale*" e le misure di contenimento della spesa di personale, anche mediante la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

CONSIDERATO che con il richiamato decreto legge n. 90/2014, nell'ambito delle misure per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e in materia di trattenimento in servizio, sono stati abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, e l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la circolare INPDAP n. 18 dell'08.10.2010 con la quale, nel dare chiarimenti in relazione alle innovazioni normative in materia pensionistica, veniva specificato che "*al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico*", e valutato che tale indirizzo continui ad avere validità nel rinnovato contesto, anche tenuto conto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale (con sentenza 18 giugno 1991, n. 282) in base ai quali va comunque disposto il trattenimento in servizio del dipendente che non abbia ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali recante istruzioni in materia di "*Soppressione del trattenimento in servizio e modifica delle disciplina della risoluzione*

*consensuale del rapporto di lavoro – interpretazione e applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;*

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 0024210 del 16 aprile 2015 recante “*Chiarimenti sulla circolare DPF n. 2 del 2015 – impatto dell’articolo 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015*” la quale ha precisato che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, l’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a prescindere dall’età del dipendente, in quanto fino a tale data non sono più previste penalizzazioni sull’importo della pensione e che, pertanto, le medesime dovranno riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l’esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2018;

RITENUTO di dover adottare criteri generali per l’applicazione, per gli anni 2016 e 2017, al personale del Consiglio regionale in analogia a quanto previsto con deliberazione n. 476 del 15 settembre 2015 per il personale della Giunta regionale, dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale in relazione a quanto previsto dalla deliberazione n. 82 del 28 luglio 2015 con la quale l’Ufficio di Presidenza ha adottato il “*Piano di recupero quinquennale*” previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché nell’ottica di favorire un ricambio generazionale assicurando, comunque, la funzionalità, l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli assetti organizzativi;

all’unanimità

#### DELIBERA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare i seguenti criteri generali per l’applicazione, per gli anni 2016 e 2017, al personale del Consiglio regionale, in analogia a quanto previsto con deliberazione n. 476 del 15 settembre 2015 per il personale della Giunta regionale, dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:
  - a) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata nei confronti di tutto il personale del Consiglio regionale, ivi compreso quello dirigenziale, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso

al pensionamento, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

- b) la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro è esercitata con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;
- 3) la Segreteria Generale provvederà a coadiuvare le attività istruttorie conseguenti alla presente deliberazione e a darne tempestiva informativa alle Organizzazioni Sindacali, mentre rimangono demandati alla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi della Giunta regionale i provvedimenti conseguenti;
- 4) Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario  
F.to Stefano Toschei

Il Presidente  
F.to Daniele Leodori